

Legge regionale 20 marzo 1995, n. 11.

Integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia" e successive modifiche.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Integrazione dell'articolo 5 della legge regionale
30 dicembre 1993, n. 63.

1. All'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 sono aggiunti i commi seguenti:

"6. Limitatamente all'ambito delle acque lagunari comprese nel territorio del Comune di Venezia il servizio di noleggio con conducente viene svolto con natanti di stazza lorda fino a cinque tonnellate e, il servizio di gran turismo di cui al comma 4 può essere effettuato solo con imbarcazioni di stazza lorda superiori alle dieci tonnellate.

7. I titolari di autorizzazioni per i servizi di trasporto pubblico con natanti di portata superiore alle venti persone (gran turismo) rilasciate dal Comune di Venezia in base alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 47, in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, possono continuare ad esercitare il servizio anche se le imbarcazioni non hanno la stazza prescritta. In caso di sostituzione dell'imbarcazione la stazza dovrà essere adeguata al limite delle dieci tonnellate."

Art. 2

Integrazione dell'articolo 18 della legge regionale
30 dicembre 1993, n. 63.

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "Il cumulo non è ammesso tra licenza per il servizio di taxi e autorizzazione per il servizio gran turismo di cui all'articolo 5, commi 4 e 6."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 marzo 1995

Bottin

Dal procedimento di formazione della legge regionale 20 marzo 1995, n. 11.

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali, che hanno presentato 2 proposte di legge, a ciascuna delle quali è stata attribuita una specifica numerazione di progetto di legge:
- proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Covolo e Belcaro relativa a "Modifica alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia " " (progetto di legge n° 487);
- proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Gobbo, Comencini, Buson e Cestonaro relativa a: " Modifica alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia" " (progetto di legge n° 508);
- I progetti di legge sono stati assegnati alle commissioni consiliari 1ª e 2ª rispettivamente in data 7 novembre 1994 (progetto di legge n. 487), e 2 dicembre 1994 (progetto di legge n. 508);
- La 2ª commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato: "Integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia" e successive modifiche";
- La 2ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 15 dicembre 1994, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Gian Pietro Favaro ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 16 febbraio 1995, n. 1945;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 20 febbraio 1995;
- Il Commissario del Governo, con nota 11 marzo 1995, prot. n. 1451/21504, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per la viabilità e i trasporti.
